



Istituto Tecnico Economico Statale "Alfonso Gallo"

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing – Turismo

Via dell'Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 15 56; 081 502 96 85

ITE GALLO DI AVERSA AOOITE_GALLO
Prot. 0011633 del 04/10/2024
VII (Uscita)

Ai Docenti

All'Albo

e al Sito Web

Oggetto: Permessi brevi personale docente

I permessi brevi si riferiscono ad unità minime orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti.

Il **limite annuale** massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, **per anno scolastico**, non può superare l'orario settimanale di insegnamento: il docente di scuola di II grado con orario completo **non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico**;

I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore. Ad esempio, se un docente che il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio**. Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate, con ordine di servizio scritto.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio.

Il permesso breve, a differenza del permesso per motivi personali o familiari di cui all'art. 15/2 CCNL comparto Scuola, **non si configura come un "diritto" del dipendente** in quanto spetta sempre al dirigente valutare se concedere o meno il permesso. È bene precisare che la valutazione del dirigente, ai fini della concessione del permesso, non si focalizza sui motivi eventualmente adottati dal dipendente, ma solo sulla compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative e funzionali della scuola. **Pertanto, ai fini della concessione, il dirigente deve valutare la compatibilità con le esigenze di servizio in quanto l'art. in questione dispone che i permessi sono appunto attribuiti ...compatibilmente con le esigenze di servizio...** Ad esempio, la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola stessa.

La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente ovvero:

- se non si verifica la necessità del recupero;
- oppure, questa si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento: malattia, congedi per maternità ecc.

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Vincenza Di Ronza

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/199)

Test Center EIPASS.;

C. F.: 81000710616; Cod. Mecc. – CETD010003; web site: www.itcgallo.it; e-mail: CETD010003@istruzione.it;